

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 29/2001**definita dal Consiglio il 28 giugno 2001**

in vista dell'adozione della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta)

(2001/C 301/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri relativamente all'uso di paraffine clorurate a catena corta (SCCP) a seguito della decisione 95/1 della Commissione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (PARCOM) ostacolano direttamente il completamento e il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo settore e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽⁴⁾.
- (2) Le paraffine clorurate a catena corta sono considerate pericolose per l'ambiente, poiché sono molto tossiche per gli organismi acquatici e possono provocare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico.

(3) La Commissione ha adottato una raccomandazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽⁵⁾, nella quale raccomanda l'adozione di misure specifiche per limitare l'uso delle paraffine clorurate a catena corta, in particolare nei fluidi per la lavorazione dei metalli e nei prodotti di finitura del cuoio, al fine di proteggere l'ambiente acquatico.

(4) Tutti i rimanenti usi di paraffine clorurate a catena corta saranno riesaminati alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda le emissioni provenienti da prodotti contenenti SCCP.

(5) Il 27 novembre 1998 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha espresso il proprio parere sui rischi associati alle paraffine clorurate a catena corta di cui alla raccomandazione.

(6) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽⁶⁾ e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 138.

⁽²⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 27.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1° febbraio 2001 (GU C 267 del 21.9.2001, pag. 41), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GUL 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 99/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁽⁵⁾ GUL 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 131 del 5.5.1998, pag. 11.

Articolo 1

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il punto seguente:

<p>«42. Alcani, C₁₀-C₁₃, Cloro (Paraffine clorate a catena corta)</p>	<p>1. Non possono essere immessi in commercio per l'utilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per la lavorazione dei metalli, — per l'ingrasso del cuoio. <p>2. Entro il 1° gennaio 2003 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con la commissione dell'OSPAR, riesaminerà tutti i rimanenti usi di paraffine clorate a catena corta alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l'ambiente di tali sostanze.</p> <p>Il Parlamento europeo dovrà essere informato dei risultati di tale riesame.»</p>
---	--

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro ...(*) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni entro ...(**).

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 21 giugno 2000, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva basata sugli articoli 95 e 251 del trattato concernente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta).
2. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 29 novembre 2000.
3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 1° febbraio 2001. In seguito al parere del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato al Consiglio, con lettera in data 21 maggio 2001, una proposta modificata.
4. Il 28 giugno 2001, il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVI

5. La direttiva è intesa ad armonizzare le legislazioni nazionali divergenti per quanto concerne l'uso delle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) ed a limitarlo in due settori di applicazione, ossia la lavorazione dei metalli e la finitura del cuoio. La limitazione dell'uso di tali sostanze risulta opportuna alla luce dei risultati di uno studio di valutazione dei rischi presentati dalle SCCP, secondo il quale esistono rischi potenziali per l'ambiente.

Inoltre, per quanto concerne le altre applicazioni delle SCCP, ossia come plastificanti in vernici, rivestimenti e prodotti sigillanti, e come ritardanti di fiamma in gomme, plastiche e tessuti, la direttiva prevede di rivedere, entro tre anni dalla sua adozione, le misure atte a ridurre i rischi connessi a tali sostanze alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e del progresso tecnologico.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. La posizione comune corrisponde in ampia misura alla proposta modificata della Commissione. Dei quattro emendamenti adottati dal Parlamento europeo, la Commissione ne ha tuttavia accettato soltanto uno, e parte di un altro è stato accettato in linea di massima.

Emendamenti accolti senza modifica o con lievi modifiche

7. Il Consiglio ha accettato l'emendamento n. 4 [allegato I, punto 2 (direttiva 76/769/CEE)] del Parlamento inteso a precisare nella direttiva che tutti i rimanenti usi delle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) saranno oggetto di un futuro riesame e il Parlamento europeo verrà informato del relativo risultato.
8. Il Consiglio ha anche accolto l'emendamento n. 3, parte 1 [allegato I, punto 1 (direttiva 76/769/CEE)] inteso ad includere le SCCP sotto forma di una sostanza o quali costituenti di un preparato, precisando che riguarda le sostanze o costituenti di altre sostanze o preparati.

Il Consiglio ha inoltre introdotto la disposizione secondo cui il divieto di immissione in commercio di tali SCCP si applica soltanto a concentrazioni superiori all'1 % per le due applicazioni menzionate.

Emendamenti non accolti

9. Il Consiglio non ha ripreso l'emendamento n. 3, parte 2 [allegato I, punto 1 (direttiva 76/769/CEE)] né l'emendamento n. 1 (considerando 2, divenuto attuale considerando 1) del Parlamento inteso ad estendere il campo di applicazione del divieto proposto all'uso delle SCCP come plastificanti in vernici, rivestimenti e prodotti sigillanti, e come ritardanti di fiamma in gomme, plastiche e tessili.
 10. Parimenti, il Consiglio non ha ripreso l'emendamento n. 2 del Parlamento (considerando 5, divenuto l'attuale considerando 4) che impegna la Commissione a presentare proposte volte a limitare l'utilizzazione di altre sostanze collegate.
-